



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 16 giugno 2026

**Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003,
da parte del Comune di Viano (RE)**

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE le del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTE le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Viano (RE) in data 14 aprile 2026;

VISTO il decreto presidenziale n. 20, del 14 aprile 2026;

VISTA la nota del Consiglio delle autonomie locali (prot. Corte dei conti n. 2854/2026);

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Tiziano Tessaro

FATTO

Il Sindaco del Comune di Viano (RE) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, volta a ottenere un orientamento in ordine alla qualificazione giuridica di Poste Italiane S.p.A. come agente contabile, con le connesse implicazioni in punto di obbligo di rendicontazione.

A fondamento della richiesta, l'Ente espone di essere titolare di cinque conti correnti postali, ciascuno riferito a una distinta causale di entrata — servizi scolastici, imposta comunale sulla pubblicità, tesoreria, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e addizionale comunale — attraverso i quali vengono raccolti pagamenti dei contribuenti in via ordinaria e continuativa. Il Comune precisa altresì che, in forza delle previsioni contrattuali che regolano il rapporto di tesoreria, la firma di traenza sui conti correnti postali intestati all'ente è riservata esclusivamente al tesoriere comunale, al quale compete, su specifica richiesta dell'Ente, il prelievo delle somme ivi giacenti e il loro successivo accredito sul conto corrente di tesoreria principale. Né Poste Italiane S.p.A. né il medesimo tesoriere disporrebbero, secondo quanto rappresentato dall'Ente, di poteri di gestione diretta sulle somme affluite sui conti postali.

In tale quadro fattuale, il Comune chiede a questa Sezione di chiarire se sia necessario qualificare Poste Italiane S.p.A. come agente contabile esterno e se,

correlativamente, il tesoriere comunale sia tenuto a presentare un autonomo conto di gestione relativo alle somme transitate dai conti correnti postali verso il conto di tesoreria.

DIRITTO

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Esso attribuisce alle Regioni e, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta.

1.1. Il rapporto tra l'art. 2 della legge n. 1/2026 e l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003

La Sezione rammenta che la L. n. 1 del 7 gennaio 2026 ha inciso in misura significativa sulla materia della funzione consultiva intestata alla magistratura contabile, sia sul piano sostanziale che procedurale. Sul piano sostanziale, l'art. 2 attribuisce alla Sezione centrale per il controllo di legittimità una nuova competenza consultiva, estesa territorialmente alle Sezioni regionali, avente ad oggetto questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC di valore non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità e a procedimenti per i quali la procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Sul piano procedurale, il comma 2 del medesimo articolo introduce il termine perentorio di trenta giorni per la resa del parere, con effetto di silenzio-assenso conformativo in caso di inerzia e di silenzio-rigetto ove l'amministrazione non abbia prospettato alcuna soluzione.

Il rapporto tra questa nuova funzione e quella tradizionale di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è stato definito in modo autorevole dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 14/2026/QMIG, alla quale questa Sezione si conforma in continuità con i propri precedenti pareri nn. 14, 15 e 16/2026/PAR, dai quali la deliberazione medesima ha tratto le premesse sistematiche della propria ricostruzione.

Le Sezioni Riunite hanno inquadrato la novella nell'ambito di «un percorso evolutivo di progressivo consolidamento e rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti», disattendendo le letture che circoscrivono l'operatività dell'art. 2 alle sole fattispecie PNRR/PNC e, al contempo, l'orientamento espansivo che vi ravvisava una disciplina generale della funzione consultiva estesa a qualsiasi fattispecie concreta di contabilità pubblica, in quanto tale lettura «varrebbe ad accreditare come regola generale l'eccezione che lo stesso legislatore ha ritenuto di contenere entro precisi limiti». Il Collegio ha così affermato che l'art. 2 assolve una duplice funzione: consolida la competenza generale a rendere pareri su questioni astratte — già propria delle sezioni regionali nei confronti degli enti territoriali — estendendola alla Sezione centrale di legittimità anche nei confronti delle amministrazioni centrali; e introduce una funzione consultiva ulteriore su fattispecie concrete connesse al PNRR e al PNC, subordinata a condizioni speciali di ammissibilità. Il tratto unificante dei due modelli è il termine perentorio di trenta giorni per la resa del parere. La legge n. 131/2003 mantiene la valenza di «Grundnorm» della funzione consultiva e i relativi principi giurisprudenziali restano integralmente operanti.

Le Sezioni Riunite hanno altresì ribadito che la *fictio iuris* del silenzio-assenso conformativo è incompatibile con la natura magistratuale della Corte dei conti, rilevando come tale meccanismo rischi di trasformare la funzione consultiva «da presidio tecnico-giuridico a strumento procedurale svuotato di effettività con il rischio di un uso distorto e opportunistico della stessa, finalizzata, non già, a ricevere indicazioni giuridicamente fondate ma ad ottenere una copertura preventiva rispetto a una paventata responsabilità amministrativa» (cfr. SS.RR. delib. n. 4/2025/CONS). La pronuncia della sezione non può considerarsi preclusa per decorso del termine, né priva di utilità laddove l'amministrazione non abbia ancora provveduto, ferma restando la natura perentoria del termine a fini acceleratori dell'iter procedurale. L'attività consultiva della Corte dei conti, in quanto proveniente da «un organo ausiliario di rilevanza costituzionale e a composizione magistratuale — connotato, dunque, da una posizione di neutralità, indipendenza e imparzialità», esula dal concetto di consulenza apprestata in favore di singoli apparati burocratici e si configura come «una forma di collaborazione istituzionale».

L'istanza di parere pervenuta dal Sindaco del Comune di Viano (RE) ha attivato la funzione consultiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, disposizione non abrogata per effetto della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026. Le due norme disciplinano funzioni consultive ontologicamente distinte: la prima, di carattere generale, opera su questioni astratte di contabilità

pubblica; la seconda presuppone fattispecie concrete connesse al PNRR o al PNC, la prospettazione di soluzioni interpretative da parte dell'ente istante, nonché la previa verifica dell'insussistenza di inviti a dedurre notificati dalla Procura contabile e dell'estraneità dell'oggetto ad atti soggetti a controllo preventivo di legittimità. Poiché la richiesta in esame non afferisce a fattispecie PNRR/PNC e non presenta i presupposti caratterizzanti il nuovo paradigma consultivo, essa è coerentemente riconducibile alla sola funzione di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Per l'interpretazione analitica del riparto tra i due regimi si rinvia ai pareri di questa Sezione nn. 14, 15 e 16/2026/PAR, nei quali si è altresì ribadito che il ruolo di ausilio della Corte dei conti non può che svolgersi in coerenza con il ruolo proprio di una magistratura contabile, restando preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarità e con la posizione di neutralità e indipendenza che contraddistingue l'attività magistratuale (cfr. delibere nn. 3/2024 e 4/2025 delle Sezioni riunite; delibere n. 1 e 2 delle SSRR in sede di controllo).

1.2. Ammissibilità soggettiva

Con riguardo al requisito dell'ammissibilità soggettiva, la legittimazione esterna spetta alle Regioni, nonché a Comuni, Province e Città metropolitane. La legittimazione interna riguarda il potere di rappresentanza: nei Comuni, esso spetta al Sindaco quale legale rappresentante ai sensi dell'art. 50, c. 2, TUEL. La richiesta di parere risulta soggettivamente ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Viano, organo legittimato a rappresentare l'Ente. L'istanza è stata trasmessa direttamente, non tramite il Consiglio delle autonomie locali: poiché l'art. 7, c. 8, della legge n. 131/2003 prevede tale modalità solo «di norma», resta comunque ammissibile il rapporto diretto con le Sezioni regionali di controllo.

1.3. Ammissibilità oggettiva

In relazione alla verifica del profilo oggettivo, considerata la natura della funzione consultiva che, a seguito della riforma intervenuta con L. n. 1/2026, ha assunto una geometria variabile a seconda della materia, occorre anzitutto individuare lo specifico ambito cui il parere si riferisce, a prescindere dalla qualificazione attribuita dall'Ente all'istanza. È principio consolidato che tale autoqualificazione non vincola l'interprete (cfr., tra le altre, Corte cost., sentt. nn. 4/2024 e 207/2010; Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10), il quale desume la natura dell'istanza da una valutazione complessiva della sua oggettiva sostanza.

La richiesta di parere attiene alla possibilità di qualificare Poste Italiane S.p.A. quale agente contabile e alla connessa questione se il tesoriere comunale sia tenuto a presentare un autonomo conto di gestione relativo alle somme introitate dai conti correnti postali. Le questioni giuridiche prospettate non risultano connesse all'attuazione del PNRR né del PNC e non concernono atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, investendo invece un profilo interpretativo funzionale all'adozione di una futura decisione amministrativa. La funzione consultiva attivata è pertanto quella tradizionale disciplinata dall'art. 7, c. 8, L. n. 131/2003.

Il quesito rientra nella materia della contabilità pubblica come definita dalla giurisprudenza contabile, concernendo la gestione della cassa dell'ente locale, la quale concorre alla determinazione del risultato di amministrazione. La questione presenta i requisiti di generalità e astrattezza richiesti per l'esercizio della funzione consultiva, non sollecitando valutazioni di legittimità su singoli atti gestionali. L'assenza di riferimenti a fattispecie concrete, la formulazione astratta del quesito e la mancata interferenza con funzioni di altri organi giurisdizionali o della stessa Corte dei conti consentono di ritenere l'istanza ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

MERITO

2. Il quadro normativo di riferimento

La corretta risposta al quesito richiede, in via preliminare, una ricostruzione sistematica del quadro normativo che disciplina la figura dell'agente contabile, tanto nella sua genesi storica quanto nella cornice ordinamentale attuale.

2.1. L'istituto dell'agente contabile: genesi e disciplina positiva

La figura dell'agente contabile affonda le proprie radici nell'ordinamento napoleonico della contabilità pubblica, trovando la prima sistematizzazione organica nel Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. del 23 maggio 1924, n. 827. L'art. 178 di tale regolamento individua come agenti contabili «gl'incaricati della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese» nonché «coloro che hanno in consegna danaro o valori di qualunque specie di pertinenza dello Stato», estendendo la qualifica anche a «chiunque, senza legale autorizzazione, s'ingerisca nel maneggio del danaro o dei valori di pertinenza delle pubbliche amministrazioni». La ratio di questa estensione risiede nell'esigenza di non consentire che la legalità finanziaria venga elusa mediante il ricorso a soggetti interposti, preservando l'integrità del circuito del controllo

contabile indipendentemente dalle forme giuridiche attraverso le quali si realizza il contatto con la risorsa pubblica.

2.2. Il regime speciale degli enti locali: artt. 93 e 226 del TUEL

Sul versante strutturale, l'art. 93, c. 2, del TUEL stabilisce che «il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali devono rendere il conto della propria gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti». La norma introduce una clausola di equiparazione che eleva al rango di agente contabile ogni soggetto investito, in via formale o sostanziale, di funzioni di gestione su risorse o beni dell'ente. Sul versante procedurale, l'art. 226 del medesimo testo unico disciplina la resa del conto giudiziale, stabilendo termini e modalità di presentazione e regolando il coordinamento tra il conto del tesoriere e i conti degli altri agenti contabili.

2.3. Il fondamento costituzionale: artt. 100 e 103 della Costituzione

Il regime di responsabilità e di rendicontazione degli agenti contabili trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 100 e 103 della Costituzione, disposizioni che configurano la Corte dei conti come presidio di coerenza costituzionale del sistema finanziario pubblico. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 292/1984, ha chiarito che la giurisdizione contabile sugli agenti contabili costituisce una forma di sindacato giurisdizionale diretto a garantire l'integrità del patrimonio pubblico e la corretta imputazione delle responsabilità finanziarie, configurandosi come istituto di garanzia di rango costituzionale.

Inoltre, la medesima Corte, con sentenza n. 59/2024, ha avuto modo di delineare le sfere di competenza legislativa in materia di agente contabile, affermando che la Regione «può unicamente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti della delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia "giurisdizione e norme processuali"».

Anche alla luce di tale assetto di competenze, in generale la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che l'istituto non è applicabile al di fuori di ipotesi di tipizzazione normativa (cfr., *inter alios*, Sez. Riun., in sede Giurisdizionale, 30/2014/QM) e che il dato fattuale del maneggio non è idoneo, di per sé, a radicare la giurisdizione di conto.

3. Il concetto di «maneggio di pubblico denaro»: definizione e criteri qualificatori

La giurisprudenza della Corte dei conti, in particolare nelle pronunce a Sezioni Riunite in sede di questione di massima, ha progressivamente abbandonato una lettura meramente fisica o materiale del termine «maneggio» in favore di un'interpretazione funzionale e teleologica. Con la sentenza n. 30/QM/2014 le Sezioni Riunite hanno affermato che il maneggio di pubblico denaro rilevante si identifica con l'attività di gestione delle risorse intesa come «momento di fruizione all'interno di un più ampio procedimento di impiego delle risorse economiche per il raggiungimento dei fini pubblici». La successiva sentenza n. 22/2016/QM ha precisato che l'agente contabile deve essere caratterizzato da una posizione di «autonomia gestionale o potere dispositivo», anche se di portata limitata, che lo differenzia dal mero esecutore di operazioni tecniche.

Sulla scorta di tale elaborazione, è possibile individuare quattro elementi costitutivi che devono concorrere affinché un soggetto possa essere qualificato come agente contabile: A) disponibilità materiale o giuridica di somme o valori di pertinenza pubblica; B) autonomia gestionale o potere dispositivo, sia pure minimo, sulle somme medesime; C) rapporto di servizio con la pubblica amministrazione; D) finalizzazione dell'attività al conseguimento di un interesse pubblico. La griglia così delineata costituisce il parametro di riferimento per la verifica della fattispecie in esame: l'esclusione della qualifica di agente contabile in capo a Poste Italiane S.p.A. sarà pertanto condotta con riguardo a ciascuno dei quattro elementi, ancorché il difetto dei requisiti sub A) e B) sia di per sé assorbente ai fini della conclusione.

4. Il principio di unitarietà della gestione di cassa

Il principio di unitarietà della gestione della cassa, sancito dall'art. 195 del TUEL, costituisce uno degli architravi del sistema di contabilità degli enti locali. In base a tale principio, tutte le risorse dell'ente devono confluire in un'unica massa liquida gestita dal tesoriere. Il principio non esclude la possibilità che l'ente utilizzi canali di riscossione diversificati, tra cui i conti correnti postali, purché le somme ivi giacenti vengano trasferite al conto di tesoreria principale con la cadenza stabilita dalla normativa vigente. La Circolare MEF n. 11/2012 ha stabilito che gli importi incassati mediante conti correnti postali intestati agli enti locali debbano essere trasferiti al tesoriere con cadenza almeno quindicinale. Il rispetto di tale cadenza, in quanto condizione di legittimità della gestione della liquidità, deve essere oggetto di monitoraggio costante da parte del tesoriere e dell'ente medesimo: il richiamo che

questa Sezione ha ripetutamente formulato — cfr. del. nn. 5/2024/VSG, 81/2024/PRSP e 38/2026/PRSP — all'esigenza che la gestione della liquidità sia improntata a criteri di efficienza ed economicità, non costituisce un monito generico ma si riferisce specificamente alle condotte di inutile immobilizzazione di risorse che avrebbero potuto essere messe a frutto o impiegate per ridurre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. In tale prospettiva, qualora l'istruttoria rivelasse giacenze anomale sui conti correnti postali ovvero ritardi sistematici nei riversamenti, la relativa condotta sarebbe suscettibile di autonoma valutazione sotto il profilo dell'economicità della gestione.

5. La qualificazione giuridica di Poste Italiane S.p.A.

L'esame della fattispecie porta a escludere con nettezza la ricorrenza dei requisiti richiesti per la qualificazione come agente contabile, secondo la griglia dei quattro elementi enunciata al § 3. Quanto al requisito sub A), Poste Italiane non ha disponibilità giuridica delle somme depositate sui conti postali dell'ente: la titolarità dei conti è dell'ente locale, e Poste Italiane opera nella mera qualità di istituto di custodia dei fondi, senza che le somme entrino giuridicamente nella propria sfera patrimoniale. Quanto al requisito sub B), Poste Italiane, in forza delle condizioni contrattuali che regolano la tenuta dei conti correnti postali intestati all'ente locale, non ha il potere di disporre delle somme ricevute, essendo la firma di traenza — ossia la facoltà di disporre il prelievo dal conto postale — riservata esclusivamente al tesoriere bancario in forza delle previsioni della convenzione di tesoreria e delle istruzioni applicative che regolano il rapporto tra ente locale e istituto tesoriere. Pertanto, Poste Italiane non dispone del potere gestionale di trasferire le somme, di utilizzarle per qualsiasi scopo, né di decidere in autonomia i tempi del loro riversamento al tesoriere bancario. L'intera movimentazione dai conti postali verso il conto di tesoreria è rimessa all'iniziativa del tesoriere bancario, titolare della firma di traenza. Quanto al requisito sub C), il rapporto giuridico tra Poste Italiane e l'ente locale difetta del carattere organico o funzionale che la giurisprudenza delle Sezioni Riunite — in particolare con la sentenza n. 3/2021/QM — ha ritenuto indispensabile per integrare un rapporto di servizio giuridicamente rilevante: non vi è inserimento di Poste Italiane nella struttura organizzativa dell'ente, né attribuzione di funzioni proprie dell'amministrazione, ma unicamente l'erogazione di un servizio commerciale di raccolta e custodia temporanea dei pagamenti offerto sul mercato in regime di parziale concorrenza. Quanto al requisito sub D), l'attività di Poste Italiane è orientata al perseguimento di finalità imprenditoriali proprie, e non al conseguimento di un interesse pubblico in via diretta e funzionalmente qualificata: il nesso tra la sua

attività e l'interesse pubblico alla corretta gestione delle entrate comunali è mediato dalla convenzione contrattuale e non integra, di per sé, la finalizzazione pubblicistica che la norma richiede.

Ne discende che Poste Italiane S.p.A. deve essere qualificata come intermediario tecnico strumentale nel processo di riscossione delle entrate comunali, categoria che si colloca al di fuori del perimetro degli agenti contabili soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto.

6. Il ruolo del tesoriere bancario nella gestione dei conti postali

L'attribuzione della firma di traenza al tesoriere bancario costituisce il meccanismo giuridico fondamentale che consente di mantenere l'unitarietà della gestione della cassa pur in presenza di conti correnti postali. La firma di traenza attribuisce al tesoriere la facoltà di operare i trasferimenti dai conti postali verso il conto di tesoreria principale, garantendo la tempestività dei riversamenti e assegnando al tesoriere la responsabilità diretta del monitoraggio delle giacenze postali e del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa. Il tesoriere bancario è pertanto il soggetto su cui grava in via principale la responsabilità per la corretta gestione dei flussi postali ed è tenuto a includere nel proprio conto giudiziale annuale tutte le operazioni relative ai conti correnti postali, ivi comprese le giacenze al 31 dicembre e le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

L'obbligo in questione discende direttamente dall'art. 226 del TUEL, che impone al tesoriere di rendere il conto della propria gestione comprensivo di tutte le operazioni di entrata e di uscita comunque afferenti alla gestione di cassa dell'ente, indipendentemente dal canale attraverso il quale le risorse sono state inizialmente raccolte. Non è pertanto necessario, né conforme al sistema, procedere alla nomina di un agente contabile distinto in capo a Poste Italiane o alla redazione di un conto di gestione autonomo per i flussi postali: è il conto giudiziale del tesoriere bancario lo strumento attraverso il quale la Corte dei conti esercita il proprio controllo sull'integralità della gestione di cassa, ivi compresi i movimenti che transitano per i conti correnti postali. Il tesoriere è tenuto, in tale prospettiva, a esporre nel proprio rendiconto le giacenze sui conti postali al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun esercizio, i riversamenti intervenuti nel corso dell'anno e ogni altra movimentazione rilevante, assicurando la piena riconciliazione tra le somme raccolte attraverso Poste Italiane e quelle confluite nel conto di tesoreria principale.

Questa Sezione ha ripetutamente affermato — cfr., tra le altre, del. n. 5/2024/VSG, n. 81/2024/PRSP e, da ultimo, n. 38/2026/PRSP — l'esigenza che la gestione della liquidità degli enti locali sia improntata a criteri di efficienza ed economicità, sanzionando le condotte di inutile immobilizzazione di risorse che avrebbero potuto essere messe a frutto o utilizzate per ridurre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, al quesito posto dal Comune di Viano (RE), risponde nei seguenti termini:

— Poste Italiane S.p.A. deve essere qualificata come intermediario tecnico strumentale nel processo di riscossione delle entrate comunali, categoria che si colloca al di fuori del perimetro degli agenti contabili soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto: difettano in capo a Poste Italiane, come illustrato in motivazione, la disponibilità giuridica delle somme (requisito A), l'autonomia gestionale (requisito B), il rapporto di servizio qualificato (requisito C) e la finalizzazione diretta all'interesse pubblico (requisito D) che la giurisprudenza delle Sezioni Riunite — con le sentenze n. 30/QM/2014, n. 22/2016/QM e n. 3/2021/QM — ha indicato come elementi imprescindibili per l'attribuzione della qualifica;

— non è pertanto necessaria la nomina di un agente contabile distinto in capo a Poste Italiane né la redazione di un autonomo conto di gestione per i flussi postali: l'attribuzione della firma di traenza al tesoriere bancario, prevista dalla convenzione di tesoreria e coerente con il sistema delineato dagli artt. 195, 209 e 226 del TUEL, costituisce il meccanismo giuridico attraverso il quale si preserva l'unitarietà della gestione di cassa. Il tesoriere bancario è tenuto a includere nel proprio conto giudiziale annuale, ai sensi dell'art. 226 del TUEL, tutte le operazioni relative ai conti correnti postali — ivi comprese le giacenze al 1° gennaio e al 31 dicembre e i riversamenti intervenuti nel corso dell'esercizio — assicurando la piena riconciliazione con le somme confluite nel conto di tesoreria principale e la completezza del controllo contabile rimesso a questa Corte.

DISPONE

— che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Viano (RE);

- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti
- banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Il Relatore
Tiziano Tessaro
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 30 giugno 2026

Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(firmato digitalmente)